



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

**REGOLAMENTO COMUNALE
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 78 in data 22.12.2021

REGOLAMENTO COMUNALE COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE

ART. 2 - FINALITÀ

ART. 3 - COMPITI

ART. 4 - COMPOSIZIONE E NOMINA

ART. 5 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7 - RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

ART. 8 - INDENNITÀ E RIMBORSI

ART. 9 - NORMA FINANZIARIA

ART. 1 - ISTITUZIONE

La Commissione è istituita presso il Comune di San Marzano sul Sarno per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna e l'uguaglianza sostanziale in tutti i campi.

La Commissione è organismo di partecipazione che si propone di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e parità dei cittadini, sanciti dalla Costituzione italiana agli artt. 2, 3, 37 e 51, dal D.Lgs 215/2003, dal D.Lgs. 216/2003, dalla L. 67/2006, dal D.Lgs. 198/2006, successivamente modificato dal D.Lgs. 5/2010, dal Capo III della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dallo Statuto del Comune di San Marzano sul Sarno, per la rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta, al fine di promuovere la parità di opportunità tra generi.

ART. 2 - FINALITÀ

La Commissione per le pari opportunità è organismo permanente del comune, avente natura propositiva e di consultazione nelle iniziative riguardanti la condizione femminile e maschile, atta all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza in ambito sociale, culturale, economico, istituzionale e religioso, sanciti dal dettato costituzionale.

La Commissione ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche di genere, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta, nonché di formulare mozioni per l'adeguamento dell'azione amministrativa, in conformità con lo statuto comunale e del presente regolamento, al fine di garantire la parità a tutti i cittadini di ambedue i sessi e di valorizzare la presenza femminile. La Commissione lavora per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente.

La Commissione promuove azioni positive che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina.

La Commissione promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento delle differenze di genere, nonché per eliminare gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale.

La Commissione promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne nel campo del sapere, della storia, delle scienze, della medicina, della pedagogia, della psicologia,

della filosofia e nel campo del “*saper fare*”, come nelle professioni tradizionali e non, imprenditoriali, del cinema, del giornalismo, dell’arte e della cultura.

La Commissione favorisce l’informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Comunità Europea, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l’informazione sulla legislazione inerente le donne in rapporto ai mezzi di comunicazione.

La Commissione promuove e favorisce lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le differenti generazioni un elemento necessario per la crescita umana e il progresso sociale dell’intera comunità.

La Commissione attua interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della consiliatura.

ART. 3 - COMPITI

La Commissione, quale organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta, esercita la sua attività operando in stretto rapporto con gli Enti sovra comunali e con il mondo associazionistico del terzo settore.

Per il perseguitamento delle finalità di cui al precedente art.2, la Commissione ha il compito di:

- a. promozione di azioni positive per rimuovere ogni discriminazione, diretta o indiretta che impedisce l’uguaglianza sostanziale e la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nella società, per stimolare la crescita di una cultura delle Pari Opportunità anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze e pubblicazioni;
- b. promozione e realizzazione di indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio comunale;
- c. promozione della raccolta e della diffusione della documentazione concernente l’applicazione delle norme e leggi che favoriscono l’implementazione di politiche attive di pari opportunità;
- d. promozione di rapporti di collaborazione con tutti gli organismi preposti alla realizzazione delle Politiche di pari Opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale;
- e. esprimere pareri sugli atti di carattere generale che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
- f. promozione e sostegno della presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale e nella realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;

- g. predisposizione di codici di comportamento diretti ad intensificare regole di condotta conformi alla parità;
- h. attuazione di iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
- i. promozione di progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere;
- j. promozione di forme continuative di collaborazione con le donne immigrate, presenti sul proprio territorio, sia in forma singola che associata;
- k. promozione di ogni altra iniziativa utile al proseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

ART. 4 - COMPOSIZIONE E NOMINA

La commissione è composta da sette componenti eletti dal Consiglio comunale e vi partecipa di diritto, senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore o il Consigliere con delega alle pari opportunità.

I sette membri della Commissione sono eletti con votazione segreta e con voto limitato a due nominativi, comunque nella composizione della commissione deve essere garantita la presenza di almeno di 2/3 di donne.

I componenti sono scelti in un elenco di candidati formato a seguito della presentazione di candidature sia dalle organizzazioni e associazioni operanti nel territorio comunale, sia da persone singole che siano in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile, in almeno uno dei seguenti settori professionali: giuridico, economico, sociologico, della comunicazione sociale, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, e del territorio, nonché in ulteriori ambiti riconducibili alle funzioni ed ai componenti della commissione stessa, purché residenti nel territorio comunale.

I soggetti di cui al precedente comma sono invitati dall'Assessore o consigliere con delega alle Pari Opportunità, con avviso pubblico, a far pervenire le proprie candidature entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio.

Ciascuna organizzazione o associazione, regolarmente iscritta nell'albo comunale ed operante sul territorio, può indicare non più di un candidato.

La proposta di candidatura deve essere corredata da un curriculum dal quale risultino le particolari competenze e i titoli scientifici e professionali posseduti.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza ordinaria della consiliatura comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. Il Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo entro centoventi giorni dal suo insediamento.

REGOLAMENTO COMUNALE COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

I commissari dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Consiglio comunale con elezioni nell'ambito delle candidature già acquisite, chi subentra conforma la sua permanenza agli altri componenti.

Nel caso di assenza di candidature il Consiglio Comunale oppure la giunta provvederà all'acquisizione di nuove candidature per il completamento dei componenti la Commissione.

I componenti della Commissione sono rieleggibili per una sola volta.

ART. 5 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro trenta giorni dalla nomina, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione a scrutinio segreto indicando un solo nominativo.

Il Presidente:

- a. convoca e presiede le riunioni della Commissione;
- b. predisponde l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della commissione;
- c. promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- d. propone alla giunta Comunale l'adozione di provvedimenti di spesa relativi all'attività della Commissione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione per le Pari opportunità si riunisce una volta al mese e comunque, su iniziativa della Presidente, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni hanno luogo presso la sede del Comune.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Qualora un componente della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive decade dall' incarico.

Per il funzionamento della Commissione il Comune mette a disposizione le dotazioni strumentali necessarie.

ART. 7 - RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

La Commissione presenta annualmente all'assessorato, In sede di predisposizione del bilancio di previsione e in base alle proposte emergenti dal territorio, il programma delle iniziative volte a realizzare la parità di diritti tra uomo e donna, anche nell'ambito della condizioni familiare.

REGOLAMENTO COMUNALE COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Fornisce, inoltre, la relazione conclusiva in sede di conto consuntivo.

ART. 8 - INDENNITÀ E RIMBORSI

Ai componenti la Commissione spettano le indennità e i rimborsi previsti per i Consiglieri Comunali per le sedute di Commissioni Consiliari, con il limite di non più di dodici sedute l'anno.

ART. 9 - NORMA FINANZIARIA

Nel bilancio di previsione del Comune sarà previsto un apposito capitolo di spesa per l'attività della Commissione.